



Disposizioni concernenti le modalità di apposizione del sigillo per apparecchi misuratori fiscali ai sensi del D.M. 23 marzo 1983 e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Definizioni

1.1 Ai sensi del presente provvedimento si intende per:

- *decreto*, il D.M. 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di attuazione della Legge 26 gennaio 1983, n. 18;
- *provvedimento*, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 luglio 2003.

2. Approvazione targhetta autoadesiva

2.1 Con il presente provvedimento si approva la targhetta autoadesiva da utilizzare ai sensi dell’art. 7 del decreto, nonché da utilizzare da parte dei laboratori abilitati e dai fabbricanti abilitati per le operazioni previste dal provvedimento, conforme a quanto riportato all’allegato A del presente provvedimento.

3. Disciplina concernente le modalità di sigillo per apparecchi misuratori fiscali e utilizzo delle targhette autoadesive approvate con il presente provvedimento.
 - 3.1. L'istanza di approvazione dell'apparecchio misuratore fiscale deve essere corredata anche della documentazione attestante che l'uso di sigilli alternativi al piombo offra le stesse garanzie di carattere fiscale, anche sotto l'aspetto della leggibilità del sigillo identificativo, nonché della descrizione della tipologia tecnica e chimica del materiale e del sistema di sigillo fiscale del misuratore.
 - 3.2. Il provvedimento di approvazione dell'apparecchio misuratore fiscale deve contenere anche l'indicazione della tipologia di sigillo fiscale adottato.
 - 3.3. Nel libretto fiscale deve essere riportata anche l'indicazione della tipologia tecnica e chimica del materiale e del sistema di sigillo fiscale del misuratore.
 - 3.4. Le modalità e i meccanismi di sigillo fiscale, approvati unitamente all'apparecchio misuratore fiscale in fase di omologa, devono essere mantenuti per tutto il ciclo di vita dello stesso. Nel caso in cui, durante il ciclo di vita del misuratore fiscale, il produttore intenda cambiare le modalità di apposizione del sigillo fiscale, deve essere prodotta apposita istanza, soggetta ad approvazione, e di tale circostanza deve essere riportata menzione nel libretto fiscale.
 - 3.5. I laboratori abilitati di verifica periodica e i fabbricanti abilitati devono utilizzare, per le operazioni sugli apparecchi misuratori fiscali effettuate ai sensi del provvedimento, sigilli coerenti, in maniera fisica e funzionale, a quelli approvati unitamente al misuratore fiscale. Gli stessi laboratori, all'atto di presentazione della domanda di abilitazione, devono dichiarare l'impegno ad utilizzare, nel corso delle verificazioni sugli apparecchi misuratori fiscali, sigilli coerenti in maniera fisica e funzionale a quelli approvati unitamente al misuratore fiscale.
 - 3.6. I laboratori abilitati, per le operazioni di verifica periodica e per le altre attività disciplinate dal provvedimento, effettuate su apparecchi misuratori fiscali approvati all'uso di sigillo fiscale consistente in etichette autoadesive di cui all'art. 7 del decreto, devono dotarsi di etichette autoadesive distruttibili all'atto della rimozione, le cui caratteristiche sono descritte nell'allegato A.
 - 3.7. La targhetta autoadesiva autorizzata dall'Agenzia delle entrate per le finalità di cui all'art. 7 del decreto e per le attività di verifica periodica, deve essere di tipo autoadesivo che si distrugge nella rimozione, e, inoltre, nella parte centrale deve essere realizzata in materiale trasparente al fine di rendere visibile la vite fiscale, purché atta ad assicurare garanzie fiscali non inferiori a quelle risultanti dall'impiego dei punzoni a percussione. La targhetta autoadesiva deve contenere la descrizione del sigillo identificativo del tecnico che esegue il controllo di conformità e/o la verifica periodica.

MOTIVAZIONI

Il presente provvedimento recepisce il parere espresso dalla Commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali nelle sedute del 10 giugno e 16 luglio e 20 ottobre 2009 e approva la targhetta autoadesiva da utilizzare ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23 marzo 1983, nonché da utilizzare da parte dei laboratori abilitati e dai fabbricanti abilitati per le operazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 luglio 2003, consentendo agli stessi di apporre il proprio sigillo identificativo sugli apparecchi misuratori fiscali che all'origine erano stati approvati con sigillo fiscale consistente in targhette autoadesive.

I sigilli alternativi al piombo dovranno offrire le stesse garanzie di carattere fiscale, anche sotto l'aspetto della leggibilità, del sigillo identificativo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 26 gennaio 1983 n. 18 “Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa”.
- Decreto Ministeriale 23 marzo 1983 “Norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n.18, concernente obbligo da parte di determinate categorie di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa”.
- Decreto Ministeriale 19 giugno 1984 “Integrazioni e modificazioni al D.M. 23 marzo 1983 concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, riguardante l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa”.
- Decreto Ministeriale 14 gennaio 1985 “Norma integrativa delle disposizioni previste dal D.M. 23 marzo 1983, e successive modifiche, concernenti norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, riguardante l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa”.
- Decreto Ministeriale 4 aprile 1990 “Norma integrativa delle disposizioni previste dal D.M. 23 marzo 1983, e successive modifiche, concernenti norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, riguardante l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa”.
- Decreto Ministeriale 30 marzo 1992 “Caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112”.
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 4 marzo 2002 “Modifica del D.M. 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n.18”.
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 maggio 2002 “Misuratori fiscali - Scontrino fiscale - Giornale di fondo cartaceo. Dispositivo-giornale di fondo elettronico (DGFE)”.

- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2002 “Autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione relative a sistemi di emissione di titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature”.
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 luglio 2003 “Modifica del D.M. 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18. Attuazione delle disposizioni contenute nelle lettere b) e c) del punto 5.1 del provvedimento 4 marzo 2002 dell’Agenzia delle entrate”
- Provvedimento 17 giugno 2005 del Direttore dell’Agenzia delle entrate “Modificazioni al D.M. 4 aprile 1990, integrativo delle disposizioni previste dal D.M. 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni – Cessione o trasferimento a qualsiasi titolo di apparecchio misuratore fiscale”.

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
- statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


Roma, 6 maggio 2010

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera (*)

(*) firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993

ALLEGATO A

Modulo di targhetta da utilizzare come sigillo fiscale



Caratteristiche: La targhetta adesiva deve contenere la descrizione stampata del sigillo identificativo del tecnico che esegue il controllo di conformità e/o la verifica periodica. I caratteri hanno altezza 2 mm. La targhetta deve essere di tipo autoadesivo distruttibile nella rimozione, e la parte centrale dell'etichetta deve essere realizzata in materiale trasparente al fine di rendere visibile la vite fiscale.

Forma : rettangolare

Dimensioni lati: $\geq 40 \times 15$ mm

Colore: bianco